



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

***L’impatto delle misure previste dal nuovo decreto
semplificazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica***

**Le innovazioni procedurali nel processo di VAS e il loro
impatto sulla pianificazione e sugli interventi per la
ripresa e la resilienza nel patrimonio pubblico
dei settori strategici del Paese**

a cura di Giuseppina Liuzzo

28 settembre 2021

PREMESSA - Scenario e documenti di riferimento

Lo scenario di riferimento della riforma per la semplificazione e la facilitazione (per la c.d. "governance") - anche - del processo/strumento della VAS, in ultimo, è contenuto nel D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 (per analizzare i quali utilizzeremo il "TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*», corredato delle relative note. (GU n.192 del 12-8-2021 - Suppl. Ordinario n. 31)»

PREMESSA - Scenario e documenti di riferimento

L'altro importante documento, esplicativo della "riforma" e della "governance" è il **Dossier Studi Senato n. 394/2021** "Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

PREMESSA - Contesti di riferimento e impatto

Nei precedenti webinar del 2 marzo 2021 e del 21 settembre 2021, abbiamo rilevato che - e genericamente come - le modifiche e le innovazioni di processo, introdotte dall'attuale riforma per la semplificazione (D.L. 77 e L. 108 del 2021) non solo per la VIA, ma anche per la VAS e la loro integrazione, **agevolano e facilitano gli obiettivi della Transizione ecologica e della spesa del PNRR anche per la "rigenerazione" del patrimonio pubblico, dei territori e dell'ambiente urbano.**

PREMESSA - Contesti di riferimento e impatto

L'opportunità e la necessità di intervenire con una transizione ecologica e secondo l'accezione "green" individuata dall'UE (che ingloba l'importante processo e ciclo dell'economia circolare) sui territori e sulle città discende sia dagli obiettivi insiti nel Next Generation EU (NGEU) - derivati dagli obiettivi generali e specifici della programmazione dell'attuale sestennio - **ma soprattutto dalle criticità e dalle minacce sulle quali è necessario, urgente e indifferibile intervenire per e gli impatti generati e generabili dagli effetti dei cambiamenti climatici in corso e per ridare bellezza e dignità ai luoghi, al paesaggio e agli edifici.**

PREMESSA - Contesti di riferimento e impatto

Se da una parte, come abbiamo avuto modo di argomentare e approfondire nelle nostre recenti conversazioni, il complesso degli interventi di NGEU e del PNRR, di impronta e di derivazione PNIEC e per la mitigazione della decarbonizzazione e l'attuazione di alcune fasi del processo di economia circolare, risulta interessato prevalentemente dalla riforma del processo ambientale della VIA (con anche in caso di varianti, della VAS, integrata alla VIA anche per il PAUR), dall'altra, come abbiamo visto e come avremo modo di approfondire, **il complesso degli interventi, anch'esso interessato dall'attuale riforma del processo di valutazione ambientale, che attengono prioritariamente alla rigenerazione edilizia e urbana, risulta definito e descritto nell'art. 14 della L. 108/2021, per come commentato nello stesso Dossier n. 394/2021 del Servizio Studi del Senato**

Il Piano Nazionale Complementare

Nel Dossier all' "Articolo 14 (Estensione della disciplina del PNRR agli investimenti del Piano nazionale complementare)

L'articolo 14, comma 1, è volto ad estendere agli investimenti contenuti nel Piano Nazionale Complementare l'applicazione delle misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati, l'applicazione delle suddette misure e procedure viene estesa anche agli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo. Il comma 2 estende alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, le procedure finanziarie stabilite per il PNRR dalla legge di bilancio per il 2021, in deroga alla normativa di settore.

Il Piano Nazionale Complementare, l'art. 14 e il Dossier 394/2021

Nel Dossier all' "Articolo 14 (Estensione della disciplina del PNRR agli investimenti del Piano nazionale complementare)

L'articolo 14, comma 1, è volto ad estendere agli investimenti contenuti nel Piano Nazionale Complementare l'applicazione delle misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati, l'applicazione delle suddette misure e procedure viene estesa anche agli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo. Il comma 2 estende alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, le procedure finanziarie stabilite per il PNRR dalla legge di bilancio per il 2021, in deroga alla normativa di settore.

Il Piano Nazionale Complementare, l'art. 14 e il Dossier 394/2021

In particolare, il comma 1 dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si applichino anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione. ...

Per una analisi dettagliata degli interventi ricompresi nel Piano **si rinvia al dossier di documentazione predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato del 18 maggio 2021**. Per quel che concerne le misure relative all'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, l'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 59 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

Il Piano Nazionale Complementare, l'art. 14 e il Dossier 394/2021

Nel Dossier è rilevato che “Il comma 2 estende le procedure finanziarie del PNRR, definite dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, commi 1038- 1049), alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, in deroga alle specifiche normative di settore.

Al riguardo, si ricorda che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è espressamente previsto un anticipo della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti, per un valore complessivo di circa 15,5 miliardi, secondo un principio di complementarità e di addizionalità delle risorse. ...”

1) Riferimenti di rigenerazione territoriale, urbana ed edilizia per il processo di VAS e per le innovazioni introdotte: Piani, Programmi e Progetti d'area suscettibili di VAS e di PAUR-VAS e VAS-VIA (con anche eventuale V.Inc.A)

Dal Testo coordinato:

Art. 6 bis Piano nazionale dei dragaggi sostenibili 1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ... e' approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorita' di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorita' disistema portuale. ...2. Le attivita' di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilita' e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. L'autorizzazione alle attivita' di dragaggio e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,... e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformita' al progetto approvato. ...

2) Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lettera d) (Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali)

L'articolo 1, comma 2, lettera d), assegna al Ministero della cultura (MIC) complessivi € 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Da un comunicato stampa del 26 aprile 2021 del MIC, emerge che le risorse – che, in base alle informazioni riportate nello stesso comunicato ammontano, invece, a € 1460 mln - sono destinate al finanziamento di 14 interventi inclusi nel 'Piano Strategico Grandi attrattori culturali."

2) Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lettera d) (Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali) ...

Tra gli interventi di scala urbana e territoriale:

1. Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia

... sono destinati € 169,556 mln. ... "Il progetto verrà articolato in diversi interventi di recupero, che interesseranno l'Arsenale di Venezia, il Padiglione Centrale e i Giardini della Biennale, le strutture della Mostra del Cinema al Lido (Palazzo del Cinema, Sala Darsena e Sala Perla). ...

2. Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città. A tale intervento sono destinati € 40 mln...., "Le nuove risorse andranno a finanziare due interventi. Il primo consiste nella riqualificazione del Viale Monumentale, con la valorizzazione della linea ferroviaria originale e la manutenzione di un tratto dello storico Torrente Chiave: le opere da eseguire riguardano in particolare la realizzazione di un collegamento tra il Polo museale del Porto Vecchio e il centro storico della città [...]. Il secondo intervento prevede la realizzazione di un parco lineare e ciclabile verde di archeologia industriale dal terrapieno di Barcola al centro storico".

2) Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lettera d) (Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali) ...

3. Torino, il suo Parco e il suo Fiume: memoria e futuro. A tale intervento sono destinati € 100 mln. ... "Gli interventi prevedono il recupero di architetture d'autore del centro Torino Esposizioni da destinare alla Nuova Biblioteca Civica e al Nuovo Teatro, il ripristino di attracchi con nuove opere per la riattivazione delle linee di trasporto fluviale e il ripristino dei Murazzi, la sistemazione del Borgo Medievale con il recupero di tutti gli edifici, la realizzazione di arredi per i percorsi interni del Parco del Valentino, di impianti di illuminazione scenografica degli esterni a basso impatto, di piattaforme digitali per la promozione e di spazi per l'alta formazione". ...

6. Progetto integrato per il potenziamento dell'attrattività turistica delle aree del parco del delta del Po – Regioni Veneto, Emilia Romagna. A tale intervento sono destinati € 55 mln. ... "il progetto prevede il potenziamento del sistema di visita di ambienti naturalistici [...], anche con punti di interesse culturale e naturalistico (piccoli musei diffusi, capanni birdwatching, camminamenti attrezzati sugli ambienti umidi); il potenziamento di punti di accoglienza (ospitalità, informazione, didattica ambientale) e di servizio e la creazione di un polo culturale integrato con realizzazione del museo della nave romana di Comacchio ed il restauro del comparto storico in cui è inserito"; ...

2) Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lettera d) (Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali) ...

9. Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria. A tale intervento sono destinati € 53 mln. ... "Il progetto Waterfront di Reggio Calabria. Museo del Mediterraneo prevede la riqualificazione del tratto urbano adiacente al centro storico e all'area portuale di Reggio Calabria [...]. L'obiettivo del progetto è la creazione di due edifici [...]. Una delle costruzioni sarà adibita a centro polifunzionale [...]; l'altra accoglierà il Museo del Mediterraneo, sede espositiva di una collezione permanente e dotato di padiglioni per esposizioni temporanee, area per la didattica, ristorante, libreria. Inoltre, verrà realizzato un grande acquario, struttura indipendente collegata al museo mediante un percorso dedicato. Il progetto per l'acquario vede, inoltre, la presenza di laboratori veterinari e di analisi".

10. Costa Sud. Parco costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente – Bari. A tale intervento sono destinati € 75 mln. ... "Obiettivo del progetto è la realizzazione di un parco lineare costiero lungo 6 km che connetta il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane con i quartieri collocati a est e a sud del nucleo urbano centrale".

2) Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lettera d) (Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali) ...

11. Recupero dell'ex complesso della Manifattura Tabacchi in chiave culturale, con realizzazione del primo Auditorium per la Città di Palermo. A tale intervento sono destinati € 33 mln. ... "Il recupero dell'ex complesso della Manifattura Tabacchi prevede la valorizzazione dell'intero complesso architettonico in chiave culturale: in particolare con la realizzazione di un Auditorium, a cui saranno affiancati spazi espositivi, e un'area dedicata alla creatività artistica con annessa foresteria per artisti. L'obiettivo è creare un centro polifunzionale costituito da sale per congressi ed intrattenimenti, uffici, sale espositive e multisala".

ECCETERA ...

2) Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lett. l) (Piani urbani integrati)

L'articolo 1, comma 2, lettera l) determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno.

La lettera l) prevede risorse pari a complessivi 210 milioni di euro, per il periodo 2021-2024, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al programma e intervento sui Piani urbani integrati, secondo le seguenti modalità:

80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

30 milioni di euro nel 2023;

20 milioni di euro nell'anno 2024.

2) Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lett. l) (Piani urbani integrati)

I suddetti investimenti complementari ricadono nella Missione 5 (Inclusione sociale), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), nell'ambito degli investimenti dedicati alla **Rigenerazione urbana e housing sociale del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, in cui sono previste risorse pari a 9,02 miliardi di euro, di cui 2,92 miliardi di euro per i Piani urbani integrati.

Nello specifico – come si legge nel PNRR – i Piani urbani integrati, per cui si prevede un investimento pari a 2,45 miliardi di euro, sono gestiti dal Ministero dell'interno e finalizzati a **promuovere una pianificazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili nelle periferie delle Città metropolitane in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile**. Gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione con il Terzo settore ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e la partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 30 per cento.

2) Dal D.L 59/2021 e dal documento "Studi Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti Dossier Studi Senato - D.L. 59/2021 - A.S. n. 2207"

Articolo 1, comma 2, lett. l) (Piani urbani integrati)

In aggiunta ai citati 2,45 miliardi di euro, sono previsti ulteriori 270 milioni di euro, a favore di una specifica linea d'intervento per il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo, in esecuzione del piano strategico contro il caporalato in agricoltura e la lotta al lavoro sommerso varato nel 2020, e **ulteriori risorse pari a 200 milioni di euro, in favore di un Fondo Tematico dedicato al settore della rigenerazione urbana, da costituire nell'ambito del Fondo di fondi gestito dalla BEI (Banca europea Investimenti).**

3)Le innovazioni/modifiche di processo

Per le modifiche volte alla semplificazione e agevolazione degli investimenti a favore della rigenerazione edilizia e urbana che inferiscono l'attivazione del processo di VAS, dobbiamo riferirci ai seguenti articoli:

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Che introduce e definisce univocamente il **Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS**:

1)al comma 1, ... dopo la parola «preliminare» sono inserite le seguenti:«di assoggettabilità a VAS»; 2) al comma 2, le parole «documento preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS».

Nel **Dossier**: “- ridenominare il rapporto preliminare in questione come ‘rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS’. La finalità di tale seconda modifica sembra essere quella di distinguere il rapporto preliminare in questione dal rapporto preliminare previsto dal successivo art. 13 che ha diversa funzione. Il numero 2) della lettera in esame reca una modifica formale al comma 2 dell’art. 12 del Codice. La novella riguarda la parte del comma 2 in cui, nel testo previgente, si fa riferimento a un non ben definito “documento preliminare”, ed è finalizzata a chiarire che il documento di cui trattasi è il succitato “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS”.

3)Le innovazioni/modifiche di processo

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- che elimina le c.d. prescrizioni o condizioni ambientali:

3) al comma 4, le parole «e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni» sono soppresse;

Il nuovo testo:

“4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.”

Dal **Dossier**:

“Il successivo numero 3) modifica il comma 4 dell'art. 12 del Codice al fine di precisare che, nell'emettere il provvedimento di verifica con cui si dispone l'assoggettamento o meno a VAS del piano/programma, l'autorità competente non può, diversamente da quanto contemplato dal testo previgente, definire alcuna prescrizione. Viene infatti soppressa la parte del testo previgente che prevede che l'autorità competente emette il provvedimento di verifica definendo, se del caso, le necessarie prescrizioni.

3)Le innovazioni/modifiche di processo

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

Che modifica l'art. 13:

- con l'aggiunta dopo il primo periodo del c. 1 del seguente testo: "

«L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità precedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente e dall'autorità precedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.»;

Dal **Dossier**:

"L'integrazione è volta a disporre che:

- **l'autorità competente** in collaborazione con l'autorità precedente, provvede all'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare e **trasmette** loro **il rapporto preliminare** per acquisirne i contributi;

- i soggetti consultati effettuano l'invio dei contributi all'autorità competente ed all'autorità precedente **entro 30 giorni** dall'avvio della consultazione.

(la durata è stabilita e non è "da stabilirsi").

3)Le innovazioni/modifiche di processo

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- con la pubblicazione - simultanea alla trasmissione - della documentazione di cui al c. 5 e la loro messa a disposizione ai SCMA e al pubblico interessato (la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.»);

“«5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.”

3)Le innovazioni/modifiche di processo

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con la definizione dei contenuti minimi dell'Avviso per la consultazione (assimilandolo al format già sperimentato e in vigore per la VIA):

“«Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente; b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.”

3)Le innovazioni/modifiche di processo

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con la definizione dei contenuti minimi dell'Avviso per la consultazione (assimilandolo al format già sperimentato e in vigore per la VIA):

Dal **Dossier**:

“La lettera c) del comma in esame riscrive l'articolo 14 del Codice ove è contenuta la disciplina della fase di consultazione.

Nel dettaglio, la riscrittura del comma 1 è volta a:

- eliminare l'obbligo, in capo all'autorità procedente, di curare la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata;

- integrare il contenuto informativo dell'avviso al pubblico, stabilendo che tale avviso deve **contenere anche**: la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di consultazioni transfrontaliere (previste dall'art. 32 del Codice); una breve descrizione del piano/programma e dei suoi possibili effetti ambientali; i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; nonché l'eventuale necessità della valutazione di incidenza.

3)Le innovazioni/modifiche di processo

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con la definizione dei contenuti minimi dell'Avviso per la consultazione (assimilandolo al format già sperimentato e in vigore per la VIA):

Dal **Dossier**:

- **precisare** che l'elenco delle informazioni che devono essere incluse nell'avviso rappresenta un contenuto informativo minimo. La norma prevede infatti che l'avviso al pubblico contenga "almeno" le informazioni elencate dalla norma stessa;

- **prevedere** che l'avviso non deve contenere l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione (come dispone il testo previgente) ma semplicemente dell'indirizzo web e delle modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità precedente nella loro interezza.

Tale ultima **modifica** è **conseguente alla disposizione introdotta con il nuovo comma 5-bis dell'art. 13 (v. supra)** secondo cui tutta la documentazione di cui al comma 5 del medesimo articolo è immediatamente pubblicata e resa accessibile nei siti web dell'autorità competente e dell'autorità precedente. Per le stesse ragioni viene soppressa la disposizione recata dal previgente comma 2 ove si dispone che l'autorità competente e l'autorità precedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3)Le innovazioni/modifiche di processo

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con le importanti integrazioni/sostituzioni per l'art. 18, c. 2:

“d) all'articolo 18: 1) **dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:** «2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda. 2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.»; 2) al comma 3, le parole «e delle Agenzie interessate» sono soppresse; 3) **dopo il comma 3 e' inserito il seguente:** «3-bis. L'autorita'competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.».

3)Le innovazioni/modifiche di processo

Capo IV Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

- Con le importanti integrazioni/sostituzioni per l'art. 18, c. 2:

Dal Dossier:

Il numero 3) aggiunge un comma 3-bis all'art. 18 al fine di disporre che l'autorità competente provvede alla verifica:

- dello stato di attuazione del piano/programma e degli effetti da esso prodotti;
- del contributo del piano/programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.

Nel richiamare tali strategie la norma in esame rinvia al disposto dell'art. 34. In particolare il riferimento sembra essere ai commi 3, 4 e 5 di tale articolo. Il comma 3, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, del D.L. 1 marzo 2021, n. 22, prevede che il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del MiTE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del CIPE del 2 agosto 2002. Il successivo comma 4 prevede tra l'altro che, entro dodici mesi da tale delibera di aggiornamento, le regioni si dotano attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Il comma 5 stabilisce che le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali disciplinate dal Codice.